

Allegato “C” al n. 7503/4399 di Repertorio

STATUTO
della
“Pubblica Assistenza Croce Amica Basiglio Organizzazione di Volontariato”

TITOLO I – PROFILI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata **“Pubblica Assistenza Croce Amica Basiglio Organizzazione di Volontariato”** (o anche, in forma breve, “P.A. Croce Amica Basiglio Organizzazione di Volontariato”, “P.A. Croce Amica Basiglio ODV”, “Croce Amica Basiglio ODV”, “Croce Amica ODV” o “AMIBAS ODV”), in questo Statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, come modificato dal D. Lgs 105/2018, successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Art. 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Basiglio. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale. Tutte le riunioni degli organi associativi potranno avvenire sia presso la sede legale che altrove, anche con modalità telematiche purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 3 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei soci.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i principi ispiratori dell'Associazione sono quelli costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore nonché quelli del movimento del volontariato organizzato nell'*Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ODV* (ANPAS).

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura sui principi della democraticità, dell'assenza di fini di lucro, delle elettività e gratuità delle cariche associative, della natura personale, spontanea e gratuita delle prestazioni fornite dai soci. Questi agiscono senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale.

Art. 4 – Scopi associativi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della

persona, la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e della tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere e organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere e organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e delle sue attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (*Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze*).

Art. 5 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), i), n), p), u) e y) del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 6 – Realizzazione delle attività di interesse generale

In particolare, l'Associazione attua le attività di cui all'art. 5 tramite:

- a) prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario semplice, di farmaci ed emoderivati e di emergenza-urgenza;

- c) servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza e/o di altri mezzi adeguati;
- d) gestione di servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica e ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) attività dirette a favorire la donazione di sangue e la scelta della donazione di organi;
- g) iniziative di divulgazione e informazione sanitaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e di qualificazione dei volontari e di coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie, per la riduzione dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno di persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 7 – Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017.

Tali attività saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 8 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri soci.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

Art. 9 – Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a prestare gratuitamente attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, rispettarne lo Statuto, il codice etico ANPAS, il Regolamento Associativo nonché i regolamenti operativi e che versino la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto, il codice etico ANPAS, il Regolamento associativo nonché i regolamenti operativi. Deve altresì versare la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

I minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni che intendessero aderire all'Associazione devono presentare domanda controfirmata da almeno un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda di ammissione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione e, a maggioranza, accolta o motivatamente rigettata. In caso di accoglimento, previa verifica di idoneità psico-fisica a cura del Direttore sanitario o suo delegato, la deliberazione è annotata nel Libro dei Soci. In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare Soci onorari, che hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Soci, ad eccezione dell'obbligo di versare la quota associativa e dell'impegno a svolgere attività di volontariato per il tramite dell'Associazione.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 10 – Numero minimo di Soci

L'Associazione deve essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo viene meno deve essere integrato entro un anno, trascorso tale termine l'Associazione deve presentare richiesta di iscrizione ad altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rispetto a quelle delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Art. 11 – Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto, dal codice etico ANPAS, dal Regolamento associativo nonché dai regolamenti operativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi ed essere eletti. La candidatura a un organo associativo esclude la contemporanea candidatura ad altri;
- c) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- d) essere informati sull'attività associativa.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

Art. 12 – Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a) svolgere le attività di volontariato concordate con l'Associazione, ad eccezione dei Soci onorari;
- b) rispettare lo Statuto, il codice etico ANPAS, il Regolamento associativo, quelli operativi e le delibere degli organi associativi;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa, ad eccezione dei Soci onorari;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- e) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 13 – Incompatibilità

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività dell'Associazione, né coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 14 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o PEC al Consiglio di Amministrazione. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa per l'anno in corso al momento del recesso;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte del Socio a favore dell'Associazione,

grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; il provvedimento motivato di esclusione è comunicato al Socio con lettera raccomandata e/o PEC.

- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione; è pronunciata dal Consiglio a seguito di interdizione, inabilitazione del Socio.

Il Socio sottoposto ad uno dei procedimenti che può portare alla perdita della qualità di Socio, deve essere preventivamente informato e invitato a esporre le proprie ragioni difensive in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui viene informato. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le ragioni difensive entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento e si esprimerà definitivamente. È facoltà del Socio che ritenga di essere stato ingiustamente sottoposto ad uno dei provvedimenti che comportano la perdita della qualità di Socio chiedere, entro 15 (quindici) giorni da quando il Consiglio di Amministrazione gli ha comunicato la decisione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea entro 90 (novanta) giorni.

TITOLO III – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 15 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'articolo 13 e 14 D.lgs. 117/2017 ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione, oltre a illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, attività diverse di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, inclusi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni con gli enti pubblici nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dal disponente del lascito;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 16, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 – Bilancio Sociale

L'Associazione approva il bilancio Sociale qualora prescritto dalle disposizioni di legge. In tal caso, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 19 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dal D.lgs. 117/2017.

Non possono far parte degli organi associativi coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 c.c. e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 20 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione.

Può essere convocata in modalità ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 21 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di

Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, almeno dieci giorni prima.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 22 – Modalità di svolgimento

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 23 – Quorum costitutivi

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 24 – Adempimenti

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione e la revoca delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo seguente.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio, la variazione della sede legale al di fuori dei confini comunali, le modifiche della denominazione, trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voti è eletto il candidato con la maggior anzianità associativa, computando anche periodi non consecutivi.

Nelle altre votazioni la parità dei voti equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Art. 26 – Intervento e rappresentanza

Ciascun Socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione o inviata per mail al Presidente dell'Associazione e al Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci o fino al maggior numero previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare persone che non siano Soci solo se ammesse dal Presidente quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 27 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio
- b) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) approva l'eventuale Regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- d) approva gli eventuali regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- e) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- g) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) delibera sui provvedimenti impugnati dai Soci e deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di ammissione ed esclusione dei Soci.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sulla variazione della sede legale al di fuori dei confini comunali;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore;
- d) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) delibera sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto in numero dispari da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti fissato dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci

dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal codice etico ANPAS e dall'art.2382 c.c.

Entro trenta giorni dalla sua elezione, il Consiglio di Amministrazione si dovrà riunire e la convocazione avverrà a cura del consigliere neo eletto che avrà acquisito il maggior numero di voti.

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Nomina, inoltre, un Direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci. Può nominare altri direttori, un segretario, un tesoriere o altri responsabili e/o referenti con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, riducibili fino a tre in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni sono respinte.

I membri del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

Il direttore sanitario, quando non sia Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con facoltà di proposta e parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario il Consiglio di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Art. 30 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:

- a) provvede all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- b) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- d) dà attuazione alle delibere dell'assemblea;
- e) predispone e adotta i regolamenti operativi;
- f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento degli scopi associativi;
- g) delibera l'adesione a organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di ANPAS;
- h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto;
- i) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio, di cui all'art. 14;
- j) assume personale dipendente o stipula contratti con lavoratori autonomi nei limiti del presente Statuto e di legge;
- k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, compresa l'adozione di atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- m) individua le attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- n) determina l'entità della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata
- o) delibera sulle materie che non siano riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 31 – Vacanza di componenti del Consiglio di Amministrazione e decadenza degli organi associativi

In caso di ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, gli altri componenti possono dichiararne la decadenza. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile per il mandato in corso e per quello successivo.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, la sostituzione compete all'Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, la metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, dell'Organo di controllo ove previsto e del Revisore legale ove previsto.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi che dovrà svolgersi entro sessanta giorni.

Art. 32 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i

suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile. Con le medesime modalità, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le eventuali limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 33 – Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri scelti tra non soci.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34– Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere, oltre alle scritture previste dalla normativa vigente:

- a) Il libro degli associati;

- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

I Soci hanno diritto di consultare i libri sociali. Il Presidente, con provvedimento motivato, può posticipare la consultazione dei documenti dell'Associazione per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre sessanta (60) giorni.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 35 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 – Regolamenti

L'eventuale Regolamento associativo viene approvato dall'Assemblea dei Soci e:

- a) stabilisce le modalità di svolgimento delle assemblee;
- b) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri Sociali;
- d) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del Direttore sanitario, degli altri direttori responsabili e/o referenti eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- e) regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti operativi.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le modalità e termini di cui al presente Statuto, per i seguenti motivi:

- a) impossibilità sopravvenuta di conseguire i principi e gli scopi associativi;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto ad ANPAS ETS.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del Codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Stefania Anzelini